



TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI.  
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE  
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI  
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

**Recepimento della Direttiva sui servizi di pagamento**

---

In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, con l'accluso provvedimento viene emanata la relativa disciplina di attuazione per le parti concernenti la trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento e l'adesione dei prestatori di servizi di pagamento all'Arbitro Bancario Finanziario.

*1. Trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento*

Le accluse disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" modificano l'omonimo provvedimento del 29 luglio 2009. Viene aggiornata la sezione VI (specificamente dedicata ai servizi di pagamento) e vengono realizzati puntuali interventi di coordinamento delle restanti disposizioni con le innovazioni introdotte.

L'obiettivo è di rendere la disciplina di trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento quanto più possibile omogenea rispetto a quella prevista per la generalità dei servizi e delle operazioni comprese nel Titolo VI del Testo unico bancario, applicando – nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo di recepimento – alla materia dei pagamenti i principi e gli strumenti introdotti di recente per migliorare la comprensibilità dei documenti e favorire la confrontabilità delle offerte.

Gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 aprile 2010.

*2. Arbitro Bancario Finanziario*

Il provvedimento del 18 giugno 2009, recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", viene modificato per estendere l'obbligo di adesione all'Arbitro Bancario Finanziario anche alla nuova categoria di intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento - gli istituti di pagamento - in relazione alle controversie che rientrano nella competenza dell'organismo. Con l'occasione vengono fornite alcune precisazioni in merito all'adesione all'ABF di confidi e società veicolo costituite nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

\* \* \*

Le accluse disposizioni sostituiscono in modo integrale quelle emanate, rispettivamente, il 29 luglio 2009 e il 18 giugno 2009. Gli allegati alle disposizioni del 29 luglio 2009 – come



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

successivamente integrati – restano invariati, ad eccezione del documento intitolato “Principali diritti del cliente”(allegato 2) al cui frontespizio dovrà essere aggiunta, dopo le parole “altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia”, l'espressione “esclusi i servizi di pagamento”. Restano altresì fermi i provvedimenti emanati in tema di Conto corrente semplice, Guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo, Profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito web della Banca d'Italia. Le disposizioni relative ai sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie saranno anche pubblicate sul sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Roma, 15 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Saccomanni